



*Documento in consultazione recante
“Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”*

Premessa

Il documento in consultazione in oggetto introduce nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in attuazione al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni di maggior rilievo per il settore del *money transfer* contenute nel provvedimento, sono quelle relative ai requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del Punto di Contatto Centrale.

A seguito degli incontri intercorsi e del confronto avviato con gli uffici competenti della Banca d'Italia, il Money Transfer Working Group intende quindi evidenziare alcuni aspetti che potrebbero essere chiariti, tenendo conto delle specificità del settore, al fine di favorire una migliore e più puntuale applicazione del provvedimento.

Proposte

- **Definizione e attività del Punto di Contatto Centrale (Parte VI del documento in consultazione)** - Con riferimento alla definizione e le attività del punto di contatto, ai sensi della normativa antiriciclaggio, sarebbe auspicabile e opportuno che le stesse fossero armonizzate con la normativa secondaria - in fase di definizione da parte della Banca d'Italia - sul punto di contatto ai sensi della PSD2.
- **Revisione esterna (Parte III, Sezione III/Parte VI)** - Sarebbe necessario, soprattutto ai fini di realtà multinazionali, chiarire che la funzione di revisione interna possa essere svolta anche da società del Gruppo.
- **Forma giuridica (Parte VI)** - Sarebbe opportuno fornire maggiori indicazioni sulle possibili forme giuridiche che il punto di contatto centrale può assumere (es. sede secondaria, associazione, società di persone, società di capitali) e/o non può assumere (es. persona fisica) a seconda delle casistiche, eventualmente con riferimento a criteri di proporzionalità (ad esempio in base al numero di agenti sul territorio nazionale).
- **Esternalizzazione di funzioni (Parte VI)** - Sarebbe necessario chiarire quali funzioni/attività del punto di contatto centrale possono essere esternalizzate ovvero specificare, quanto più dettagliatamente possibile, se e quali determinate attività non possono essere esternalizzate fuori dall'Italia.
- **Autonomia nell'analisi e valutazione delle operazioni (Parte VI)** - Va chiarito cosa si intenda per: *“analizzare e valutare autonomamente tutte le operazioni effettuate in Italia dal destinatario preponente e individuare quelle potenzialmente sospette”*,

eventualmente fornendo maggiori dettagli sulle attese modalità operative attraverso le quali debba essere assicurata la “valutazione autonoma di tutte le operazioni effettuate in Italia”. Questo al fine di permettere una corretta implementazione, presso il punto di contatto centrale delle “*strutture e procedure adeguate*” richieste.

- **Adempimenti per gli istituti di pagamento tramite il Punto di Contatto centrale (Parte VI)** - Sarebbe necessario chiarire se l’istituto di pagamento avente sede in altro Stato Membro tenuto a designare un punto di contatto centrale in Italia, per adempiere alle attività previste dal provvedimento (ad esempio relazione annuale, autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio ecc.) possa avvalersi di documenti/informazioni/metodologie adottate a livello di gruppo, anche in lingua inglese, nonché chiarire le modalità pratiche che permetteranno al punto di contatto centrale di adempiere localmente a tali adempimenti (es. credenziali per invio documenti/relazioni, modalità per segnalazioni Or.So).
- **Regime transitorio per specifici adempimenti (Parte VI)** - In sede di prima applicazione, sarebbe necessario chiarire, rispetto l’entrata in vigore del provvedimento, il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini degli adempimenti richiesti dallo stesso con particolare riguardo ai termini previsti per l’invio dell’autovalutazione e della Relazione Annuale della Funzione Antiriciclaggio”. In alternativa, si potrebbe prevedere un regime transitorio per alcuni adempimenti (Relazione annuale, autovalutazione) posticipando, ad esempio, per il primo anno la scadenza prevista, da aprile a settembre 2019.
- **Istituzione di un Responsabile del Punto di Contatto Centrale (Parte VI):** considerando che “*Il Responsabile del Punto di Contatto Centrale è anche il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette*” si richiede di precisare che le stesse siano limitate esclusivamente agli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio.